

Bologna/Emilia Romagna

UIL SCUOLA Bologna - Emilia Romagna

Via Serena 2/2

cap. 40127 - Bologna (BO)

e-mail: bologna@uilscuola.it

SITO WEB: www.uilscuolaemiliaromagna.it

tel. 051523831 - cell: 328/2258300 - fax 051557447

Mobilità 2017

Cosa è utile sapere prima di inoltrare la domanda



Le scadenze delle domande

Il termine iniziale è fissato al 13 aprile ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio

Publicazione movimenti

- scuola dell'infanzia: **19 giugno**
 - scuola primaria: **9 giugno**
- scuola secondaria di I grado: **4 luglio**
- scuola secondaria di II grado: **20 luglio**



F.A.Q.

Quali docenti potranno partecipare alla mobilità?

Tutti docenti assunti a tempo indeterminato compresi i neoassunti il 1/9/2016.

In quante fasi si svolgerà?

In un'unica fase, per ciascun grado di istruzione, e potrà avvenire da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa.

All'interno dell'unica fase è cambiato qualcosa in merito alle sequenze che regolano i movimenti?

Sì.

All'interno dei movimenti provinciali non esiste più la fase comunale. Pertanto, i movimenti avverranno esclusivamente, in un'unica fase sincronica, prima provinciali e poi interprovinciali.

Dal momento che non esiste più la fase comunale dei trasferimenti, è stata mantenuta la precedenza nell'ottenimento per il rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità per il docente che ha perso posto?

Sì.

Per tale tipologia di personale il modulo domanda continuerà a prevedere l'indicazione della scuola e il comune dal quale si è stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

Che aliquota è prevista per i trasferimenti interprovinciali?

I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nel limite del 30% delle disponibilità.

Che aliquota è prevista per i passaggi di cattedra e di ruolo?

I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno nel limite del 10% delle disponibilità.

Esistono vincoli per richiedere la mobilità interprovinciale?

No.

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i neoassunti al 1/9/2016, potranno richiedere anche o solo mobilità interprovinciale.

Nel caso di richiesta contemporanea di movimento provinciale e interprovinciale quante domande si dovranno presentare? E quante preferenze si potranno esprimere?

Si potranno esprimere con un'unica domanda fino a 15 preferenze che comprenderanno sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale.

Quali tipologie di preferenze si potranno esprimere?

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuola, fino ad un massimo di **cinque** preferenze;
- ambito territoriale;
- provincia.

Non sarà esprimibile il codice "comune" e quello del "distretto".

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

Come saranno espresse le preferenze di scuola?

Saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

Nell'esprimere le preferenze di scuola ci saranno delle eccezioni?

Sì.

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti.

Ma le 5 scuole esprimibili le può indicare anche il titolare di ambito?

Sì, con l'unica eccezione per quella in cui si è attualmente in servizio che potrà essere espressa solo per altra tipologia di posto (o per la mobilità professionale) rispetto a quello di titolarità.

Dopo quanti anni di titolarità su posto di sostegno posso richiedere posto comune?

Dopo 5 anni di permanenza su tale tipologia di posto. Ai fini del quinquennio si conta sia la decorrenza giuridica della nomina che l'anno in corso.

Pertanto, potrà richiedere posto comune il docente che è stato assunto su posto di sostegno dal 2012/13 o anni precedenti. Ai fini del quinquennio si valutano solo gli anni di ruolo svolti su sostegno.

Come saranno trattati i docenti in esubero provinciale?

Tale personale potrà presentare domanda ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

- Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d'ufficio, prima dei movimenti a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola dell'ambito di titolarità.
- Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola di un ambito della provincia rispettando l'ordine di viciniorietà.
- In ultima analisi resterà in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.

Come saranno trattati i docenti in esubero nazionale?

Tale personale parteciperà alla **mobilità tra province diverse** e per il trasferimento a domanda concorrerà al pari degli altri docenti esprimendo fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

- Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d'ufficio, dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dalla prima preferenza espressa, ad un ambito a livello nazionale.
- Nel caso detto personale decida di non presentare domanda verrà trasferito d'ufficio a punteggio zero e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dalla provincia di attuale servizio, ad un ambito a livello nazionale.

Con quali criteri verranno disposti i trasferimenti e i passaggi?

I movimenti verranno disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e del punteggio e validi per la specifica tipologia di movimento.

A parità di precedenze e di punteggio chi otterrà il movimento richiesto?

In questo caso la posizione in graduatoria sarà determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Chi parteciperà alla mobilità avrà titolarità su scuola o su ambito?

Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisirà la titolarità su scuola; il docente soddisfatto nella preferenza di ambito o di provincia acquisirà la titolarità su ambito.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio quante domande si dovranno presentare?

Si dovranno presentare distinte domande in ognuna delle quali sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze tenendo presente che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ruolo.

In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di cattedra quale movimento prevale?

Si potrà indicare l'ordine di priorità con cui si intende che siano trattate le domande. In caso contrario il passaggio di cattedra prevarrà sul trasferimento.

In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di ruolo quale movimento prevale?

Il passaggio di ruolo prevarrà sul trasferimento.

In caso di richiesta di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo quale movimento prevale?

Prevarrà il passaggio di ruolo che annullerà i movimenti eventualmente già disposti.

Come saranno assegnati i posti ai docenti nelle scuole che hanno sedi situate in comuni diversi?

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.

Ci sono novità rispetto le precedenze?

Sì.

- L'assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile sarà prioritaria rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità del docente perdente posto in provincia.
- È stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.
- Per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato specificato che nella precedenza saranno ricompresi anche i consiglieri di pari opportunità.

Ci sono delle novità rispetto la tabella valutazione titoli?

Sì.

- È stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
- Per il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

In che modalità va inoltrata la domanda?

Esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Cosa occorre per inoltrare la domanda?

Per accedere ad istanze online e compilare il modulo di domanda l’interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

A chi deve essere inviata la domanda?

Il sistema darà come unica opzione l’inoltro della domanda all’ufficio scolastico di appartenenza.

Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online prima di compilare il modulo-domanda.

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password. L’inserimento si completerà con il codice personale.
- Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda, bisogna caricare gli allegati che si intende presentare. Sulla destra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su “Avanti” e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su “Accedi”.

Quali allegati bisogna inserire?

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’ordinanza ministeriale del 12 aprile 2017.

Alle domande dovrà essere allegata, quindi, la seguente documentazione:

- dichiarazione dei servizi
- autodichiarazione dei titoli

e per chi ha i requisiti necessari:

- dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo (bonus 10 punti)
- dichiarazione servizio continuativo
- certificazione medica attestante i requisiti per beneficiare delle precedenza con legge 104/92o di altre precedenze previste dal CCNI, in particolare dall’art. 13;
- documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità;

- documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
- Ogni altra documentazione/autocertificazione comprovante quanto dichiarato nel modulo-domanda.

NOTA BENE:

- Le certificazioni mediche possono essere allegate direttamente al modulo-domanda.
- Se il docente non dovesse caricare gli allegati al modulo-domanda, il sistema segnalerà tale dimenticanza.
- Una volta inoltrata la domanda, il docente non dovrà presentare la stampa della stessa né alla scuola di servizio, né all'ATP di destinazione della domanda.

Compilazione delle singole sezioni domanda di trasferimento

Prima di iniziare la compilazione delle apposite sezioni del modulo-domanda si consiglia l'inserimento degli allegati i quali saranno poi direttamente caricati all'interno del modulo-domanda.

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password. L'inserimento si completerà con il codice personale.
- Bisogna aprire il MENU in alto a sinistra e cliccare "Altri servizi"- "Gestione allegati" - e, dopo aver letto attentamente le istruzioni, Cliccare su "Avanti" e "Accedi".
- Il caricamento di ogni allegato richiederà l'inserimento del codice personale
- L'allegato, una volta denominato e correttamente caricato, lo "richiamerete" direttamente all'interno del modulo-domanda durante l'operazione di compilazione.

A1) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2017/18

Anzianità di servizio

Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)

- CASELLA N. 1 TUTTI I MODULO-DOMANDA

PUNTEGGIO: **il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella**

➔ Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: **a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.**

➔ La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli **Enti Locali** e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Chi deve compilare questa casella?

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha almeno un anno di ruolo riconosciuto come anno di effettivo servizio.

È valutato 6 punti e rientra in questa casella anche l'anno di nomina giuridica coperto da effettivo servizio di almeno 180 gg.

- **es.** docente assunto in ruolo l'1/9/2015 che ha differito la presa di servizio al 1/7 o al 1/9/2016 ed ha coperto l'anno scolastico con una supplenza di almeno 180 gg. anche per posto o classe di concorso diverso da quello di attuale appartenenza.

Quando è considerato valido un anno di ruolo?

In generale l'anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l'anno scolastico di riferimento.

Quali sono le assenze considerate effettivo servizio?

Le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (**anche non retribuiti**), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite (es. riduzione dello stipendio per malattia).

Quali anni sono valutati?

- tutti gli anni di ruolo fino al 31/8/2016;
- il servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (anche se in diverso ruolo rispetto a quello di appartenenza);
- il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca, se il

personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.

- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Quali anni non sono valutati?

- L'anno scolastico in corso (2016/17).
- Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio).

Come deve essere valutato il servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo?

Ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo **va conteggiato due volte** e inserito in tale casella.


Per il servizio in **piccole isole** sono importanti i seguenti chiarimenti:

- a) la dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
- c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- CASELLA N. 2 TUTTI I MODULI-DOMANDA

PRIMO RIQUADRO: Anzianità derivante da numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)

SECONDO RIQUADRO: Retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)

 **Numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)**

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Chi deve compilare questa casella?

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che vanta degli anni di servizio prestati in un ruolo diverso rispetto a quello di attuale appartenenza. **Ci si riferisce ad un precedente servizio di ruolo sempre nella scuola statale.**

- **Es. docente** che in anni passati è stato in servizio nel ruolo dell'Infanzia e che per passaggio di ruolo ha ottenuto la scuola primaria in cui è ora in servizio.

Bisogna inserire in questa casella il servizio:

- per i **docenti di scuola secondaria di II grado**: il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria**: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia (e viceversa);
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa);
- il periodo di congedo straordinario, per frequentare i corsi di **dottorato di ricerca** per il conseguimento di borse di studio o **assegni di ricerca**, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, **nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.**



NOTA BENE: Anche in questo caso gli anni di servizio in altro ruolo effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte.



Retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Chi deve compilare questa casella?

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha anni di servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica **se non è stata prestata nessuna supplenza nell'anno di riferimento oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg.**



NOTA BENE: Il caso più comune potrebbe essere quello del docente assunto l'1/9/2015 che ha differito la presa di servizio al 1/7 o 1/9/2016 perché impegnato in altro lavoro e non ha prestato alcun servizio di docenza durante l'anno scolastico 2015/16 (oppure lo ha prestato ma per un periodo inferiore ai 180 gg.).

- **CASELLA N. 3 TUTTI I MODULI-DOMANDA**

Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Chi deve compilare questa casella?

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha anni di servizio di pre ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera.

Quali sono gli anni di pre ruolo valutati?

Ai sensi della Legge n. 160/1955, del Decreto Legislativo n.297/94 e di ciò che è riportato nella Premessa e nella nota 4 della Tabella Titoli allegata al CCNI 2017/18, per la valutazione del servizio pre-ruolo si tiene conto dei seguenti criteri:

- Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 l'insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale)
- Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55 l'insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
- Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74 l'insegnante deve essere attribuita la qualifica.
- **Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.**
- Il servizio su **posti di sostegno** o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
- Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'**insegnamento della religione cattolica**;
- Il servizio prestato in qualità di incaricato **ex art. 36 del CCNL 2006/2009**.
- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, **dei Paesi appartenenti all'Unione Europea**, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi **devono essere** debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;
- Il **servizio militare o il sostitutivo servizio civile**, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato **solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale**.
- Il servizio prestato come **professore incaricato o assistente incaricato o straordinario** (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;

- Servizio prestato come **contrattista all'università** ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
- **Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo**, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, parificate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio;
- **Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS** istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
- Servizi prestati nelle **libere attività complementari (LAC)** e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.
- **Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero**, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.
- Il servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali.
- Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.

Ci sono delle assenze che non fanno venire meno la valutazione del servizio?

Sì.

- I periodi di congedo **retribuiti e non retribuiti** disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) **che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti**.
- Non interrompe inoltre la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Quali servizi non sono riconosciuti?

- Il **doposcuola nelle scuole elementari** in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;
- Il **servizio prestato nelle scuole paritarie** in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. **È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:**
 - a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
 - b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali
 - c) nelle scuole secondarie parificate (art. 360 del T.U.).

-
- CASELLA N. 4 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna (nota 1, nota 4)

Solo modulo-domanda scuola primaria

Riportare il numero di anni di servizio di **ruolo (6 pp. per ogni anno prestato) e/o pre ruolo(6 pp. per ogni anno prestato)** prestati in scuole uniche o di montagna.

Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.



Nota bene: La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;
- Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti: **gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche di cui sopra.**

-
- CASELLA N. 4 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 6 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 4 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 4 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo/istituto di titolarità (lettera C)

Il sistema attribuisce **punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.**

Inserire gli anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo di titolarità.

La continuità può essere calcolata **solo** dall'assegnazione definitiva della sede con **esclusione** del periodo di pre ruolo, ma anche di quello relativo all'immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria.



NOTA BENE: gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, **senza mai aver ottenuto** assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (**provinciali o interprovinciali**) a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottennio.

Inoltre, dal momento che si parla di triennio ma che l'anno in corso non può essere valutato ai fini del punteggio, in realtà gli anni, **incluso quello in corso**, devono essere **almeno 4**.

- **CASELLA N. 5 TUTTI I MODULI-DOMANDA**

Numero di anni di servizio prestati in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o su classi differenziali o su posti di sostegno (compreso l'anno di eventuale retroattività giuridica non coperto da nomina)

Indicare il numero degli anni di servizio distinto in **ruolo (6 punti per ogni anno prestato)**, **altro ruolo e pre ruolo (6 punti per ogni anno prestato)** svolto in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato **se il docente richiede il trasferimento per queste tipologie di classi o di posti**.

In questa casella si ha quindi la possibilità di distinguere tale servizio prestato come **ruolo, altro ruolo e pre ruolo**, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa.

L'ultimo riquadro **riguarda la retroattività giuridica della nomina su sostegno non coperta da effettivo servizio** (lettere B e B1, nota 4). **3 pp. per ogni anno.**



ATTENZIONE: tali caselle possono essere compilate **soltanto**:

- dai docenti attualmente titolari su **posto di sostegno** che chiedono trasferimento solo su posti di sostegno o per entrambe le tipologie di posto (sostegno e comune);
- dal docente attualmente titolare su posto comune che richiede solo o anche posti di sostegno (in questi casi il docente deve essere in possesso del previsto titolo di specializzazione).

Pertanto, **la casella non potrà essere compilata se il docente vanta degli anni svolti sul sostegno ma chiede solo posti comuni e anche se titolare su posto di sostegno al momento della domanda.**

Inoltre, **il docente che è ancora nel vincolo quinquennale del sostegno potrà richiedere trasferimento unicamente su posti di sostegno.**

-
- **CASELLA N. 6 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 10 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
-

- CASELLA N. 6 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 6 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Punteggio aggiuntivo (lettera d)

Il sistema attribuisce 10 punti

Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.



Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente **barrando la casella "SI"**.

Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

- CASELLA N. 7 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98

→ Solo modulo-domanda scuola primaria

Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni prestati dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98 nel plesso di titolarità ed in altro plesso.

Punteggio: 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso

- CASELLA N. 8 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Servizio di ruolo come specializzato di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98

→ Solo modulo-domanda scuola primaria

Punteggio 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.

-
- CASELLA N. 9 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98


Solo modulo-domanda scuola primaria
Punteggio: 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.

A2) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2017/18

Esigenze di famiglia

- CASELLA N. 7 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
- CASELLA N. 11 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
- CASELLA N. 7 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 7 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A)

Indicare la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Il sistema assegnerà 6 pp. per le scuole e/o gli ambiti indicati nel modulo – domanda che si riferiscono al comune di ricongiungimento.

Il punteggio è assegnato anche per tutte le preferenze che sono comprese nell'attuale comune di titolarità se coincidente con il comune di ricongiungimento.



NOTA BENE: È possibile richiedere il ricongiungimento al coniuge (o parte dell'unione civile) ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.

A differenza dell'assegnazione provvisoria nella quale la scelta di ricongiungimento spetta al docente (che la effettuerà indifferentemente per il coniuge o il figlio o il genitore o il convivente), nei trasferimenti il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell'autocertificazione allegata).

Inoltre, non è previsto in nessun caso il ricongiungimento al convivente.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. (**3 mesi precedenti il 12 aprile**).



NOTA BENE: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

-
- CASELLA N. 8 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 12 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 8 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 8 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti etc. (lettera D)

Il sistema assegnerà 6 pp. per le scuole e/o gli ambiti indicati che si riferiscono al comune di dove è necessario prestare la cura o assistenza.

Indicare **la provincia e il comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge (**o parte dell'unione civile**) o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



NOTA BENE - Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

-
- **CASELLA N. 9 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 13 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
 - **CASELLA N. 9 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
 - **CASELLA N. 9 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B)

Indicare il numero dei figli.

Si attribuiscono punti 4 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza dei figli)

- CASELLA N. 10 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
- CASELLA N. 14 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
- CASELLA N. 10 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 10 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)

Indicare il numero dei figli.

Si attribuiscono punti 3 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza dei figli)



NOTA BENE (lettere B e C)

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando luogo e data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31/12/2017.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro**, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

A3) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2017/18

Titoli generali

- CASELLA N. 11 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
- CASELLA N. 15 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
- CASELLA N. 11 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 11 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti

12 Punti.

Il punteggio è attribuito a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto.

Può essere valutato solo un pubblico concorso.

Sono valutati:

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non sono valutati:

- I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

-
- **CASELLA N. 12 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 16 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
 - **CASELLA N. 12 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
 - **CASELLA N. 12 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti

5 Punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma.

È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono valutati:

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Non sono valutati:

- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.

-
- **CASELLA N. 13 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 17 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
 - **CASELLA N. 13 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
 - **CASELLA N. 13 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C)

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti

3 punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma universitario.

Il punteggio spetta per il titolo **aggiuntivo** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza

Sono valutati:

- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve ("triennale")
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

-
- CASELLA N. 14 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 18 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 14 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 14 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D nota 14)

1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello

È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:

- I **corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I **master di 1° o di 2° livello** attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o paraggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o paraggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.



NOTA BENE: I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico **2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi.

Nel caso si tratti di corsi a decorrere dal 2005/06 bisognerà necessariamente indicare le ore e i CFU e di aver sostenuto l'esame finale.

-
- CASELLA N. 15 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 19 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 15 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 15 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)

5 punti per ogni diploma di laurea

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma di laurea.

Il punteggio spetta per il titolo **aggiuntivo** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale ("specialistica");
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017);

Non sono valutati:

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma accademico di **primo** livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico **del medesimo secondo** livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria **non si valuta** in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza (vedi specificazione successiva).

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

Nota bene (SFP): Alla laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;

Pertanto, ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (e viceversa).

-
- **CASELLA N. 16 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 20 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
 - **CASELLA N. 16 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
 - **CASELLA N. 16 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)

PUNTI 5

Barrare la casella di interesse ("SI" o "NO")

In presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

-
- **CASELLA N. 21 SOLO MODULO – DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**

Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera G)

Solo modulo-domanda primaria

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

PUNTI 1

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del corso di aggiornamento.

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

- CASELLA N. 17 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
- CASELLA N. 22 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
- CASELLA N. 17 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 17 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)

1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato

Valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli anni e delle scuole in cui ha svolto gli esami di stato (solo se dal 98/99 al 2000/01) e la tipologia di nomina (Presidente, commissario...)

- CASELLA N. 18 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
- CASELLA N. 23 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
- CASELLA N. 18 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 18 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) (lettere I e L)

✓ 1 PUNTO

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ 0,5 PUNTI

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale



NOTA BENE: L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi.

Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL.

Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di **contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario**. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un **Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL)**:

- 1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER;
- 0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 10. (sono quindi esclusi dal punteggio massimo il concorso (12 pp.) e gli esami di stato (fino a 3 punti).

Precedenze

- CASELLA N. 23 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
- CASELLA N. 28 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
- CASELLA N. 23 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 23 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

- **Rientro nella scuola di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto II)**
- **Rientro nel Comune di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto IV)**

Indicare nella casella la scuola o il comune di precedente titolarità

Chi è il personale interessato?

Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) che ha diritto al rientro con precedenza nella scuola (o nel comune) da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici

dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto.

In quale provincia è valida la precedenza?

La precedenza si applica all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

A quali condizioni spetta?

- Se si è presentato domanda condizionata al momento della perdita del posto. Inoltre, spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio.
- Se si riporta nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto (o il comune) da cui si è stati trasferiti quale soprannumerari. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.
- Se si compila e si allega al modulo-domanda la relativa "dichiarazione di servizio continuativo" nella quale si fa esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

RIENTRO NEL COMUNE

A condizione che si indichi tra le preferenze l'ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia.

Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune **più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà**.

- **CASELLA N. 24-25 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
- **CASELLA N. 29-30 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
- **CASELLA N. 24-25 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
- **CASELLA N. 24-25 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Disabilità e gravi motivi di salute (art. 13 comma 1 punto I)

- **Non vedenti**
- **Emodializzati**

➔ Tutti i moduli-domanda

- ***Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)***

▪ **Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)**

Tale personale ha riconosciuta una precedenza assoluta sia nelle operazioni di mobilità territoriale che in quelle professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) indipendentemente dalla provincia di provenienza e dalle preferenze indicate nella domanda.

Per fruire della precedenza bisogna in questo caso allegare alla domanda (o inviare all'ATP di titolarità), entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Tali documentazioni devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

-
- CASELLA N. 26 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 31 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 26 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 26 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92 (art 13.comma 1 punto III sub punto 1)

 **Tutti i moduli-domanda**

Chi è il personale interessato?

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di disabilità (anche non grave) e un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave – anche art 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.¹

¹Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La certificazione medica originale è l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. L'**art. 21** riguarda la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 104/92 **che però abbia anche uno stato di invalidità**

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza**.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente indicare almeno una scuola del **comune di residenza** oppure l'ambito che comprende o è compreso nel **comune di residenza** in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune della provincia.

- Qualora **nel comune di residenza non vi siano sedi esprimibili** andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attualiprossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.
- Per **"sedi esprimibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

-
- **CASELLA N. 27 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 23 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
 - **CASELLA N. 27 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
 - **CASELLA N. 27 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo (art. 13

superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Ai fini dell'esclusione della graduatoria interna gli interessati devono presentare in segreteria apposita certificazione attestante **sia la situazione di inabilità che quella di invalidità**. La legge n. 104/92, all'art. 3, specifica, infatti, al comma 1, che: *"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"* e al successivo comma 3, che *"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità"*. **Il riconoscimento dell'handicap e quello dell'invalidità civile sono da considerarsi situazioni diverse, distinte tra loro (l'accertamento del grado di invalidità civile è di competenza solo delle Commissioni Mediche che trattano istanze di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle Commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92).**

comma 1 punto III sub punto 2)

 Tutti i moduli-domanda**Chi è il personale interessato?**

Tutto il personale non necessariamente disabile a cui è stata riconosciuta dalla competente ASL una grave patologia ed ha bisogno di cure continuative in un determinato istituto.

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione **dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..²

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso prioritariamente **per la provincia in cui è ubicato il comune di cura**, in subordine per tutte le altre preferenze espresse.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel **comune in cui è ubicato l'istituto di cura** oppure l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti.

- Qualora **nel comune dell'istituto di cura non vi siano sedi esprimibili** andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attuali prossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.
- Per **"sedi esprimibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Qualora si intende usufruire di tale precedenza anche per altre province** bisogna indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il comune in cui è ubicato l'istituto di cura.

²In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, **ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**

- CASELLA N. 28 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
- CASELLA N. 33 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
- CASELLA N. 28 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
- CASELLA N. 28 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)(art. 13 comma 1 punto III sub punto 3)

Tutti i moduli-domanda

Chi è il personale interessato?

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di **disabilità insituazione di gravità** (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente indicare almeno una scuola del **comune di residenza** oppure l'ambito che comprende o è compreso nel **comune di residenza** in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune della provincia.

- Qualora **nel comune di residenza non vi siano sedi esprimibili** andrà indicato per prima la sede del comune vicinore secondo le attualiprossimità, nel caso quest'ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest'ultimo.

- Per “sedi esprimibili” si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

-
- CASELLA N. 29 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 34 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 29 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 29 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, della l.104/92

- Assistenza al figlio – al fratello o alla sorella – tutela legale(art. 13 comma 1 punto IV)

Assistenza ai figli con disabilità

Tutti i moduli-domanda

Chi è il personale interessato?

I genitori (la precedenza spetta ad entrambi) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

- **Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità “rivedibile”.**
- Nel caso di figlio con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile **il docente** è obbligato a indicare una preferenza di **scuola o ambito relativa ad un comune** vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Assistenza al fratello o alla sorella

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

Nota bene:

- Per fruire della precedenza il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la **convivenza** con quest'ultima;
- Si può fruire della precedenza **solo** in quanto **i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili** (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

- Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità **“rivedibile”**.

- Nel caso di fratello/sorella con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Eventuale documentazione di invalidità comprovante la stato di totale inabilità dei genitori.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Tutela legale***Chi è il personale interessato?***

Il personale "tutore legale" figura assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto non familiare).

La precedenza è valida anche per l'amministratore di sostegno?

No. È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

Quali certificazioni sono necessarie?

È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, della l.104/92

- **Assistenza al coniuge o al genitore (art. 13 comma 1 punto IV)**

Assistenza al coniuge

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia il proprio coniuge disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del coniuge di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92**. **Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile"**.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza**.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità

Chi è il personale interessato?

Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie?

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92**. **Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile"**.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida **esclusivamente nei trasferimenti provinciali**. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza**.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune di assistenza** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili** nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

NOTA BENE:La precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;
- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che **l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile**. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- Si riconduce il **concetto di convivenza** a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

-
- CASELLA N. 30 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 35 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 30 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 30 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

Precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza(art. 13 comma 1 punto VI)

Chi è il personale interessato?

Il personale scolastico **coniuge/parte dell'unione civile convivente del personale militare trasferito d'ufficio/autorità (ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo) o a cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza** che risulta in servizio permanente (Forze armate, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento civile, Ufficiale o sottufficiale piloti di complemento in ferma dodecennale...).

Quali certificazioni sono necessarie?

- il docente deve autocertificare che il coniuge sia stato trasferito in tale sede d'autorità;
- dichiarazione in cui il militare si dichiari convivente con il docente.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti all'interno e per la provincia** nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune dove è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili nel comune dove è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo** il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

-
- **CASELLA N. 31 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 36 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
 - **CASELLA N. 31 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
 - **CASELLA N. 31 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali(art. 13 comma 1 punto VII)

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità.

Chi è il personale interessato?

Il personale **docentechiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali** a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2000 durante l'esercizio del mandato.

Quali certificazioni sono necessarie?

Un'autodichiarazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (sono compresi i consiglieri di pari opportunità).

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti all'interno e per la provincianella quale si espleta il mandato amministrativo.**

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese **nel comune dove si espleta il mandato amministrativo** oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

- **In assenza di posti richiedibili nel comune dove si espleta il mandato amministrativo** il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
- **Per posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- **Resta inteso che per prima preferenza** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.



Nota bene: L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

-
- **CASELLA N. 32 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA**
 - **CASELLA N. 37 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA**
 - **CASELLA N. 32 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO**
 - **CASELLA N. 32 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO**

Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998(art.13 comma 1 punto VIII)

Chi è il personale interessato?

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?

Si ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove si è svolta attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Quali certificazioni sono necessarie?

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione.

-
- CASELLA N. 33 MODULO-DOMANDA SCUOLA INFANZIA
 - CASELLA N. 38-39 MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA
 - CASELLA N. 33-34 MODULO-DOMANDA SCUOLA I GRADO
 - CASELLA N. 33-34 MODULO-DOMANDA SCUOLA II GRADO

- **Precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta;**
- **Precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie**

- Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere.
- Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie
- Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

[È prevista una priorità per la mobilità territoriale, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A., **a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.**

[In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le **strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale].**

Il docente dovrà poi indicare nella sezione "preferenze" la disponibilità su detti posti.

È necessario altresì che il docente allegghi una autodichiarazione in cui precisi gli anni (almeno 3) svolti in detti corsi.

Scelta tipo posto
(a seconda dell'ordine di scuola)

Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?



NOTA BENE: Per poter richiedere solo o anche posti comuni il docente titolare su posto di sostegno deve aver terminato un quinquennio su tali posti. Ai fini del quinquennio si conta l'anno in corso (IL QUINQUENNIO È TERMINATO PER GLI ASSUNTI IN RUOLO SUL SOSTEGNO, ANCHE CON NOMINA GIURIDICA, DAL 2012/13 O ANNI PRECEDENTI).

Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento

- POSTO COMUNE
- POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO
- POSTO DI SOSTEGNO

Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per il sostegno:



NOTA BENE: la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione;

- SOSTEGNO PSICOFISICO
- SOSTEGNO UDITO
- SOSTEGNO VISTA

Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)

- SPECIALE PSICOFISICO
- SPECIALE UDITO
- SPECIALE VISTA
- MONTESSORI
- AGAZZI

Posti per l'insegnamento della lingua straniera



Solo moduli-domanda primaria

- Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese
- Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua tedesca (esclusivamente per la provincia autonoma di Trento)
- Bisogna Indicare l'ordine di gradimento: **SOLO POSTO LINGUA; COMUNE-LINGUA; LINGUA – COMUNE.**

- I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese.
 - I suddetti docenti possono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua;
 - In assenza di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.
- Il docente ha ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio? (non è possibile richiedere posto comune **nella stessa scuola di attuale servizio** se non è passato un triennio sul posto della lingua inglese. È invece possibile richiedere posto comune in altre scuole a prescindere dal vincolo triennale.)

Preferenze territoriali

- **Numero**

Le preferenze esprimibili sono **quindici**.

- **Tipologie**

Possono essere del seguente tipo:

- a) scuola;
- b) ambito territoriale
- c) provincia;

Possono essere espresse al massimo **cinque preferenze** per le singole scuole.

In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

- a) istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti
- b) sezioni carcerarie ove esprimibili
- c) sezioni ospedaliere
- d) licei europei

- **Vincoli**

- La preferenza per l'ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale.
- Non sono infatti considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui si è titolari.

▪ **Precedenze**

Quantı intendano avvalersi delle precedenze previste dall'art. 13, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l'ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune.

Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

▪ **Personale in soprannumero**

Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verrà movimentato d'ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti partendo dall'ambito comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall'ambito corrispondente alla precedente titolarità, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell'istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all'ambito di titolarità.

▪ **Personale in esubero**

Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato d'ufficio su tutti gli ambiti della provincia a partire dall'ambito corrispondente alla prima preferenza espressa. In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilità avviene d'ufficio con punti 0 a partire dall'ambito corrispondente all'ultima scuola di servizio se nella provincia o dall'ambito di attuale titolarità.

È INOLTRE POSSIBILE DARE LE SEGUENTI DISPONIBILITÀ, A SECONDA DELL'ORDINE DI SCUOLA:

- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera (valida per le preferenze ambito e provincia)
- Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria (valida per le preferenze ambito e provincia)
- Disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali (valida per le preferenze ambito e provincia)
- Disponibilità all'insegnamento nei licei europei (valida per le preferenze ambito e provincia)
- L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario con completamento nell'ambito.

Le sequenze

La sequenza operativa per la mobilità 2017/18 risulta decisamente semplificata rispetto a quella utilizzata nel corrente anno scolastico. Non sono infatti previste le fasi diversificate (A-B-C e D) che hanno contraddistinto i movimenti 2016/17 con tutta la confusione che ciò ha determinato, con errori e tempi lunghi nella definizione dei movimenti.

Si prevede, infatti, **un'unica fase per ciascun grado di istruzione sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.**

Per i movimenti provinciali non ci sarà più distinzione tra fase comunale e fase provinciale, così come saranno in un'unica fase i movimenti provinciali e interprovinciali.

All'interno dell'unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito **nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.**

Importanti chiarimenti in proposito vengono forniti nell'art.6 dal comma 2 dove si stabilisce che **la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell'allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione.**

Nell'Allegato 1 dopo le operazioni propedeutiche alla mobilità seguono i movimenti territoriali e professionali raggruppati e distinti in movimenti provinciali e interprovinciali con priorità per i primi.

La **mobilità provinciale**, infatti, rientra, nella sequenza operativa dal movimento 1 al movimento 23, con la distinzione seguente:

- Trasferimenti provinciali: dal movimento 1 al movimento 15
- Mobilità professionale provinciale: dal movimento 16 al movimento 23

Segue, dal movimento 24, la mobilità interprovinciale, che si conclude con il movimento 36,

con la seguente distinzione:

- Trasferimenti interprovinciali: dal movimento 24 al movimento 32
- Mobilità professionale provinciale: dal movimento 32 al movimento 36

Si indicano di seguito i diversi movimenti in ordine sequenziale:

MOVIMENTI PROVINCIALI

1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità

- **Si precisa che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.**

2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI, indipendentemente dalla provincia di provenienza

- **Si precisa che tale precedenza (DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:**

- personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- **personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).**

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI (TRATTASI DI POSSIBILITÀ DI RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ PER I DOCENTI ANCORA PERDENTI POSTO); nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati

4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa

5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 - dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

▪ **Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:**

- disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per i genitori di disabile nella provincia di titolarità (RIENTRANO IN TALE PRECEDENZA ANCHE IL TUTORE LEGALE E, IN ASSENZA DEI GENITORI, IL FRATELLO CONVIVENTE CHE ASSISTE LA SORELLA DISABILE (O VICEVERSA).

7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza ai familiari nella provincia di titolarità (TRATTASI DI ASSISTENZA AL CONIUGE CON DISABILITÀ O FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE)

8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15 dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità;

▪ **Si precisa che le precedenze citate riguardano i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie (comma 14) e i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. (comma 15)**

9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 - dell'ipotesi di CCNI, nel comune di precedente titolarità

10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

▪ **Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) riguarda il personale scolastico coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86 (TRASFERITO D'UFFICIO/DI AUTORITÀ)**

11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

- **Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) riguarda il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l'esercizio del mandato (SONO RICOMPRESI I CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITÀ).**

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell'organico dell'autonomia e viceversa.

12) trasferimenti d'ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia

13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso

14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza

15) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;

Con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale

16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali (NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali (NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

- **Si precisa che tale precedenza è l'unica presa in considerazione per la mobilità professionale.**

Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 sono effettuate anche oltre il limite numerico del 10% previsto per la mobilità professionale e comunque all'interno dell'aliquota del 40% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)

18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia

19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia

20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

- **Si precisa che, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa, il passaggio di cattedra**

MOVIMENTI INTERPROVINCIALI

24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI dei genitori del disabile ed equiparati verso altra provincia

26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza al coniuge ed equiparati verso altra provincia (NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE VALIDA SOLO PER I MOVIMENTI PROVINCIALI)

27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

29) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

- **Si precisa che tale precedenza riguarda il personale che riprende servizio al termine**

dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ed è valida solo per i trasferimenti interprovinciali, mentre non si applica alla mobilità professionale.

30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza

32) trasferimento d'ufficio dei docenti di cui all'art 2 comma 3

▪ **Si precisa che in questo movimento sono interessati i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità (COSÌDETTI ESUBERI NAZIONALI) e che partecipano alle operazioni di mobilità tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa.**

33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

34) passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

35) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza

36) passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio

▪ **Si precisa che, anche per la mobilità professionale interprovinciale, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa, il passaggio di cattedra**

Secondo l'ordine della operazioni riportato, come indicato nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria.

▪ **L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.**

-
- **Le operazioni di mobilità interprovinciali** territoriali sono effettuati nel limite del 30% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15);
 - **Le operazioni di mobilità professionale** sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15), i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in misura delle stesse percentuali.
 - **Le operazioni di mobilità professionale verso altra provincia** avvengono sui posti residui del previsto contingente dopo le operazioni di mobilità professionale tra ambiti della stessa provincia. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
 - **Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione** sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.
-